



COPIA

COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 120 DEL 18/09/2007

Oggetto : REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI

L'anno duemilasette, il giorno diciotto, del mese di Settembre, per le ore 16:00, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 33 componenti del Consiglio:

AMBROGINI ANDREA	Presente	MENGARELLI CASSANDRA	Presente
BASTIANELLI FRANCESCO	Assente	MORBIDONI LORENZO	Presente
BATTISTONI ARCANGELO	Presente	NOBILI ANDREA	Presente
BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA	Presente	PASCUCCI PAOLO	Presente
BERARDINELLI DANIELE	Assente	PAVANI GIORGIO	Assente
BONVENTI LUCA	Presente	PELOSI PAOLO	Assente
BRANDONI BRUNO	Presente	PERTICAROLI LETIZIA	Presente
BRISIGHELLI MICHELE	Presente	PETRI ELENA	Presente
BUSILACCHI GIANLUCA	Presente	PIERSANTI MIRCO	Presente
CARDONI GIOVANNI	Presente	ROCCHI LIDIO	Assente
CESARINI MAURIZIO	Presente	ROSSI VINCENZO	Presente
CINTI RUGGERO	Presente	ROSSI VIRGILIO	Presente
CONTE LUIGI	Presente	SCIULLI NICOLA	Presente
FAVIA DAVID	Presente	SEDIARI PIERPAOLO	Presente
FRANCELLA ADRIO	Presente	STURANI FABIO - Sindaco	Presente
FRANZONI DIEGO	Presente	TAGLIACCOZZO DANIELE	Assente
FREDDINI LIANA	Presente	TEODORI CARLA	Assente
FRISOLI GIUSEPPE	Presente	TOMASSETTI ANGELO	Presente
GNOCCHINI MARCO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Assente
LIBRI ELIO	Presente	ZINNI GIOVANNI	Presente
MENGANI MASSIMO	Presente		

Presiede il Presidente FRISOLI GIUSEPPE.

Partecipa il Segretario Generale RAMADU' MARIANI LORENZO.

10

10

**DELIBERAZIONE N. 120 DEL 18-9-2007****OGGETTO: REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI**

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto secondo il seguente schema di deliberazione, già distribuito a tutti i Consiglieri, proposto dalla Giunta Municipale su iniziativa dell'Assessore alle Politiche Sociali e modificato dalla IV Commissione consiliare nella seduta dell'11-7-2007:

(sono presenti in aula n. 35 componenti del Consiglio)

IL CONSIGLIO COMUNALE**PREMESSO CHE:**

- *gli interventi socio-assistenziali hanno l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della persona sostenendola nella quotidianità della vita familiare, di relazione e professionale, di prevenire rischi sociali e rimuovere situazioni di difficoltà tenendo conto del contesto locale, e dell'emergere di nuovi bisogni;*
- *la domanda di servizi socio-assistenziali necessita di risposte adeguate e tali da consentire una vita di relazione più completa e una maggiore tutela della propria soggettività, tenendo anche conto delle aumentate aspettative sociali e della evoluzione dei bisogni della popolazione, in particolare di quella soggetta a rischio di nuove emarginazioni e di nuove povertà;*

RICHIAMATI:

- *la L. 267/2000 e succ. mod. con particolare riferimento all'art. 13 che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente, nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;*
- *la L.R. 43/1988 avente ad oggetto "Norme per riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione";*
- *il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15.3.1997 n. 59" ed in particolare gli artt. 128, 131 e 132;*

ATTESO CHE:

- *per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o economiche, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;*



- *l'ordinamento italiano assicura alle persone e alle famiglie, un sistema integrato di interventi e servizi sociali; promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; previene, elimina o riduce, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;*
- *la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" definisce "interventi e servizi sociali" tutte le attività previste dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;*
- *la normativa di cui sopra attribuisce la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali agli enti locali, alle Regioni ed allo Stato secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, nonché secondo i principi di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali;*
- *il Governo, ai sensi dell'art. 18 della L. 328/2000, predispone ogni tre anni il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'art. 4 della medesima legge e delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali;*
- *detto Piano Nazionale definisce, tra l'altro, le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;*
- *le Regioni, in relazione alle indicazioni del Piano Nazionale, adottano nell'ambito delle risorse disponibili, il Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;*

VISTE:

- *la deliberazione consiliare n. 44 dell'8/5/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la normativa socio-assistenziale per la definizione dei criteri e degli indirizzi generali relativi alla erogazione delle prestazioni sociali;*
- *la deliberazione di Giunta n. 142 del 6/3/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state definite le modalità di organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali con particolare riferimento alle metodologie e procedure applicative, le condizioni economiche richieste per l'accesso in forma agevolata alle prestazioni e le quote di contribuzione a carico dell'utenza;*

VALUTATO CHE:

- *con Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 sono state dettate disposizioni ai fini della valutazione della situazione economica equivalente (ISEE) di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;*



- con deliberazione consiliare n. 130 del 25/07/2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'ISEE

CONSIDERATO

che alla luce delle disposizioni della L. 328/2000 si rende necessario rivisitare ed aggiornare la normativa socio-assistenziale;

DELIBERA

1. *di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il nuovo "Regolamento dei servizi sociali del Comune di Ancona";*
2. *di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto 1 disciplina, i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e delle prestazioni socio - assistenziali;*
3. *di stabilire che per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia del sistema integrato di interventi e servizi sociali;*
4. *di dare atto che il presente regolamento è comunque integrato dai regolamenti specifici dei singoli servizi;*
5. *di dare atto che a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari e/o i provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicato;*
6. *di dare atto che il presente provvedimento, quale atto di definizione dei criteri e indirizzi generali per la programmazione, gestione ed erogazione degli interventi non comporta impegno di spesa.*

(si richiede l'immediata eseguibilità del provvedimento)

sulla proposta di cui sopra si esprime:

li, 10-5-2007

Parere favorevole di regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI - SANITA'

f.to dott. Franco Pesaresi

li, 5-6-2007

Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZE

f.to dott.ssa Patrizia Ruffini



- Il Consiglio prende atto dell'acquisizione dei seguenti pareri:
- IV Commissione consiliare espresso nella seduta dell'11-7-2007;
- I Circostrizione espresso nella seduta del 28-6-2007;
 - II Circostrizione espresso nella seduta del 26-6-2007;
 - III Circostrizione espresso nella seduta del 28-6-2007;
 - IV Circostrizione espresso nella seduta del 28-6-2007;
 - V Commissione consiliare espresso nella seduta del 2-7-2007.

Si omettono gli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti nell'ordine di seguito riportato, n. 2 emendamenti ricevuti nel corso del dibattito i cui testi, completi dei parerei di regolarità tecnica e contabile, sono di seguito trascritti.

Le votazioni, effettuate peralzata di mano e verificate dagli scrutatori (Rossi Vincenzo, Francella Adrio, Petri Elena) conseguono i risultati, di volta i volta proclamati dal Presidente, riportati in calce al testo di ciascun emendamento:

EMENDAMENTO N. 1 presentato dal Consigliere comunale Massimo Mengani:

All'art. 12 comma terzo, inserire:

<<Per gli interventi rivolti a soggetti con handicap grave ai sensi della legge 104/92 e ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalle ASL, vale il principio di esclusione della facoltà degli enti erogatori di richiedere ai parenti il pagamento e dunque la contribuzione del costo del servizio deve essere stabilita sul solo reddito dell'utente richiedente la prestazione, come specificato dal d.l.s. 130/2000.>>

Ancona, 27 luglio 2007

Parere di regolarità tecnica:

Il sottoscritto dott. Franco Pesaresi dirigente del Servizio Servizi sociali, educativi e sanità esprime parere contrario di legittimità dell'emendamento proposto. Le motivazioni sono le seguenti:

1. Il D.Lgs. n. 130/2000 non afferma quanto contenuto nell'emendamento. Più precisamente l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 130/2000 afferma che verrà emanato un DPCM che stabilirà le modalità di valutazione dei redditi dei disabili gravi e degli anziani non autosufficienti; Decreto che, come è noto, non è mai stato approvato.
2. Un regolamento comunale non può imporre comportamenti economici agli enti erogatori privati.

Ancona, li 30-7-2007

Il Dirigente Servizio Servizi Sociali educativi
f.to Dott. Franco Pesaresi

Parere di regolarità contabile contrario

Il Ragioniere Capo
f.to Dott.ssa Patrizia Ruffini



presenti n. 34 (*è uscito il Consigliere Urbisaglia*)
votanti n. 31
favorevoli n. 21
contrari n. 10 FI, AN, PRC
astenuti n. 3 Morbidoni, Francella, Rossi Vincenzo

L'emendamento è approvato.

EMENDAMENTO N. 2 presentato dai Consiglieri Bastianelli del gruppo UDC, Benvenuti Gostoli, Zinni e Petri del gruppo AN, Conte, Battistoni, Pelosi, Rossi Vincenzo e Gnocchini del gruppo FI:

<<art. 12, al IV capoverso dopo le parole: "erogazione di servizi e prestazioni", aggiungere le parole: "con particolare riferimento ai carichi familiari".>>

Parere favorevole di legittimità
Il Dirigente Servizio Servizi Sociali Educativi
F.to Dott. Franco Pesaresi

Parere favorevole di regolarità contabile
Il Ragioniere Capo
f.to Dott.ssa Patrizia Ruffini

presenti n. 33 (*è uscito il Consigliere Tagliacozzo*)
votanti n. 32
favorevoli n. 7
contrari n. 25 DS - Margherita - MRE - UDEUR - PRC
astenuti n. 1 Brandoni

L'emendamento è respinto.

Il Presidente pone infine ai voti la proposta di deliberazione nel testo innanzi riportato ed emendato.

La votazione, effettuata per alzata di mano e verificata dagli Scrutatori (Rossi Vincenzo, Francella Adrio e Petri Elena) consegue il seguente risultato:

presenti n. 33
votanti n. 25
favorevoli n. 24
contrari n. 1 Frisoli
astenuti n. 8 Battistoni, Benvenuti, Conte, Gnocchini, Petri, Rossi Vincenzo, Sediari, Zinni



Il Presidente proclama l'esito della votazione e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

la deliberazione nel testo sopra riportato, il cui allegato Regolamento risulta modificato dall'emendamento approvato.

*** * * * ***

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI ANCONA**

Titolo I Finalità ed ambito di applicazione

- Art. 1** Oggetto
- Art. 2** Obiettivi
- Art. 3** Destinatari
- Art. 4** Interventi e prestazioni
- Art. 5** Modalità di gestione dei servizi

Titolo II Modalità di accesso ai servizi

- Art. 6** Procedimento per l'accesso
- Art. 7** Procedimento istruttorio
- Art. 8** Decisione
- Art. 9** Decorrenza delle prestazioni
- Art. 10** Liste di attesa
- Art. 11** Compartecipazione al costo del servizio
- Art. 12** Criteri per la determinazione della situazione economica del richiedente
- Art. 13** Verifica e controllo

Titolo III Diritti dei cittadini

- Art. 14** Diritto all'informazione
- Art. 15** Accesso agli atti
- Art. 16** Ricorsi

Titolo IV Norme finali

- Art. 17** Norme finali
- Art. 18** Norme di riferimento
- Art. 19** Abrogazioni
- Art. 20** Entrata in vigore

11 luglio 2007

TITOLO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

Ai sensi della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e delle prestazioni socio - assistenziali.

Per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o economiche, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza sia mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona ed al nucleo familiare con eventuali misure economiche e sia attraverso la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Art. 2 Obiettivi

Gli interventi ed i servizi del Comune di Ancona perseguono le seguenti finalità:

- a. Prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono impedire alla persona lo sviluppo della propria personalità nell'ambito socio - familiare o generare situazioni di bisogno e di emarginazione;
- b. Assicurare il diritto a tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. Favorire l'autonomia, l'autosufficienza e pari opportunità di inserimento sociale delle persone anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio - assistenziali con quelli sanitari, scolastici e formativi;
- d. Promuovere e sostenere le reti di solidarietà sociale nel territorio;
- e. ~~Favorire una politica a sostegno della famiglia, quale fondamentale primo polo sociale educativo e formativo.~~

Art. 3 Destinatari

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi disciplinati dal presente regolamento i seguenti soggetti:

- i cittadini residenti nel territorio del Comune di Ancona.
- i cittadini stranieri residenti ad Ancona, quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello

Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti asili politico ed i rifugiati, presenti sul territorio comunale aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello stato con valido permesso di soggiorno;

- i minori stranieri non accompagnati;
- i cittadini non residenti in Ancona ma residenti in Italia in situazione di bisogno assistenziale urgente e non differibile, previo accordo per l'accollo dei costi con i comuni di residenza o salvo rivalsa per i costi sostenuti nei confronti degli stessi comuni nei casi di estrema urgenza.

Per poter usufruire degli interventi e dei servizi previsti dal presente regolamento, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti - stato di bisogno - di cui al successivo comma, opportunamente differenziati e/o integrati, in sede applicativa, in relazione alle varie tipologie di interventi e di servizi, ma sempre nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano di zona adottato ai sensi della legge n. 328/2000.

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) Situazione economica familiare di povertà, che non dispone cioè di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione;
- b) Incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine psico-fisico, il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, accertata con opportuna valutazione sociale e/o sanitaria;
- c) Difficoltà di inserimento nella vita sociale (con particolare riguardo all'inserimento scolastico del minore) e nel mercato del lavoro o a rischio di emarginazione, accertata con opportuna valutazione sociale e/o sanitaria;
- d) Sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali.

Gli interventi ed i servizi di prevenzione e di promozione sociale non richiedono la verifica dello stato di bisogno degli eventuali beneficiari.

Art. 4

Interventi e Prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio di pari dignità sociale, il Comune di Ancona può attivare:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare i vari fenomeni di tossicodipendenza (in particolare l'uso di droghe, alcool e farmaci), favorendo interventi di natura preventiva, curativa, educativa, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto utilizzando tutte le risorse informative comunali e del territorio;

j) promozione di interventi per favorire la fruizione da parte della popolazione di una cultura basata sull'educazione civica e sull'uso appropriato dei servizi socio-sanitari.

Il Comune, con le risorse a disposizione per singoli interventi a servizi, privilegia quelli che possono favorire la permanenza a domicilio dei beneficiari con particolare riferimento ai non autosufficienti.

Art. 5

Modalità di gestione dei servizi

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri soggetti pubblici e privati (accreditati); si promuove inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste nelle vigenti normative.

TITOLO II MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 6 Procedimento per l'accesso

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi ed ai servizi di cui al presente regolamento deve essere, di norma, attivato dall'interessato o da un suo delegato, tutore, o curatore, ma può avvenire anche attraverso:

- richiesta di familiari o parenti;
- segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
- segnalazione di altre istituzioni, soggetti privati, associazioni di volontariato;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

È comunque possibile attivare d'ufficio un procedimento, se ritenuto a tutela del soggetto interessato. Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato prevista per l'accesso alle singole prestazioni. Tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autocertificazione.

I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.

Qualora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza e/o incompletezza nella documentazione, gli uffici ne danno comunicazione all'interessato che può fornire le necessarie giustificazioni ed integrazioni. Se la dichiarazione risulta mendace, si procederà con la segnalazione agli organi competenti ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196 del 30/6/2003).

Art. 7 Procedimento istruttorio

La domanda, regolarmente protocollata, deve essere corredata di tutta la documentazione prevista.

La domanda viene istruita in ordine cronologico dall'ufficio competente.

La eventuale documentazione mancante deve essere richiesta dal responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla data della domanda, e l'utente ha a disposizione 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per produrla. Trascorsi i 30 giorni senza aver prodotto la documentazione la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

L'unità operativa competente per materia, provvede all'istruttoria della pratica, effettua eventuali visite domiciliari, provvede ad integrare la documentazione con ulteriori notizie fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici e definisce la proposta di intervento, tenendo conto della presenza o meno di un rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria, il progetto si avvale anche di valutazioni delle

diverse professionalità presenti negli altri servizi interessati, allo scopo di inquadrare in modo completo la situazione di bisogno del richiedente.

Nella formulazione della proposta di intervento, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Il dirigente del servizio o suo delegato valuta e convalida la proposta che diventa così esecutiva.

La pratica approvata viene trasmessa agli uffici amministrativi di competenza per la formalizzazione della decisione e per l'erogazione dell'intervento.

Le prestazioni urgenti, al fine di garantire la tempestività dell'intervento, non seguono le procedure definite nel presente articolo.

Art. 8

Decisione

La decisione, da assumere entro 30 giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:

- In caso di accoglimento: l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;
- In caso di non accoglimento: la motivazione della negazione.

La durata dell'intervento non può superare i 12 mesi. Per ogni nuovo intervento occorre attivare un nuovo procedimento.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati.

Contro le decisioni adottate, il cittadino può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione della stessa.

Nel caso di non accettazione dell'intervento da parte del richiedente, questo è tenuto a firmare la rinuncia. Nel caso in cui il richiedente non accetti l'intervento proposto e non intenda firmare la rinuncia lo stesso decade dal diritto alla prestazioni decorsi 10 giorni da quando gli viene formalmente richiesta la rinuncia alla prestazione.

Art. 9

Decorrenza delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi, salvo la decorrenza immediata in caso di urgenza – debitamente valutata e documentata dal servizio sociale o su segnalazione delle forze dell'ordine o degli organi giudiziari – ove ricorrano gravi stati di bisogno, abbandono o pericolo. L'Amministrazione Comunale adotta inoltre provvedimenti urgenti a favore di minori nei casi indicati dall'art. 403 C.C.

Art. 10

Liste di attesa

Le richieste accettate dal Comune per gli interventi ed i servizi per i quali sussistano limiti numerici o

stanziamenti di bilancio non sufficienti, vengono collocate in lista di attesa.
Viene considerato criterio di priorità per l'erogazione dei predetti interventi e servizi, la sussistenza di più d'uno degli elementi determinanti le condizioni previste per la fruizione degli interventi ed elencati al precedente art. 3 ed accertati in seguito ad opportuna valutazione sociale e/o sanitaria.
Allo scopo di far fronte ai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza e quelle di urgenza rispetto alle ordinarie, quando siano accertate e documentate.
Per situazioni di *emergenza* si intendono i casi di bisogno di persone sole, gravemente non autosufficienti e prive di rete familiare di sostegno.
Per situazioni di *urgenza* si intendono i casi in cui l'aggravamento dello stato dell'utente in carico comporti la necessità di passaggio ad un servizio di maggiore intensità assistenziale.
Le liste di attesa devono essere rese pubbliche e consultabili presso ciascun servizio nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003).

Art. 11 Compartecipazione al costo del servizio

Gli utenti del servizio ed i soggetti tenuti per legge agli alimenti sono chiamati a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune, salvo che non si tratti di servizi gratuiti. Eventuali deroghe relative a singoli servizi sono stabilite con deliberazione della Giunta Municipale.
Per l'accoglimento della domanda di assistenza, nel caso in cui emerga la necessità di coinvolgere i soggetti obbligati agli alimenti, questi sono preliminarmente convocati, ove possibile, per accertare un loro interessamento al progetto assistenziale e, avendone i mezzi, per far fronte alle esigenze economiche del destinatario del servizio, informati dell'obbligo alimentare, della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto di impegno predisposto dal Servizio o il rifiuto ad assolvere tale impegno.
Il Comune concede l'eventuale intervento economico integrativo, nei limiti delle disponibilità di bilancio ~~non superiori all'importo~~ alla soglia indicata nel regolamento di ciascun servizio.
Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, ~~può in alcuni casi~~ ~~competenti~~, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento. In particolare, nel caso in cui l'utente sia indigente e i soggetti tenuti agli alimenti in tutto o in parte capaci di contribuire al pagamento della retta di ricovero, il Comune può richiedere la nomina, alla competente autorità giudiziaria, di un tutore o un curatore che provveda a rendere operativi i meccanismi giuridici per il rispetto dell'obbligo alimentare nei confronti dell'utente. A tal fine, l'Amministrazione si riserva di avvalersi delle procedure di recupero crediti previste dalla legge nei confronti dell'utente, dei suoi eredi e dei soggetti tenuti per legge agli alimenti.
~~Ove sia necessario ed urgente~~ ~~il Comune~~ ~~può~~ ~~costituire~~ ~~un~~ ~~curatore~~ ~~privo~~ ~~di~~ ~~mezzi~~, ~~caso~~ ~~viene~~ ~~ugualmente~~ ~~disposto~~ ~~dal~~ ~~Comune~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~attiva~~, ~~in~~ ~~via~~ ~~summativa~~, ~~intervendo~~, ~~nei~~ ~~confronti~~ ~~dei~~ ~~parenti~~ ~~obbligati~~ ~~capaci~~ ~~di~~ ~~sottrarre~~ ~~l'obbligo~~ ~~alimentare~~ ~~ma~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~astengono~~, ~~ogni~~ ~~possibile~~ ~~procedura~~ ~~legale~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~recupero~~ ~~di~~ ~~quanto~~ ~~ovuto~~.

Art. 12 Criteri per la determinazione della situazione economica del richiedente

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento tiene conto di tutti i redditi e i contributi ottenuti di chi richiede la prestazione sociale agevolata.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare come definito dal D.Lgs.109/1998 e successive modifiche ed integrazioni) ed è basata sull'ISEE. ~~L'Amministrazione comunale può valutare~~ ulteriori elementi economici rilevanti, anche se non soggetti a denuncia ai fini fiscali e/o non considerati nel calcolo dell'ISEE (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni, Inail, ecc.), nonché gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (L. 431/98 - affitto, L.R. 30/98 - famiglia, libri di testo, borse di studio ecc.).

Il reddito complessivo del richiedente la prestazione deve riferirsi all'anno dell'ultima dichiarazione IRPEF prevista dalla legislazione vigente.

La Giunta provvede con appositi atti ad individuare gli ulteriori fattori economici e la loro incidenza ai fini dell'erogazione di servizi e prestazioni.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità temporali applicative per la valutazione delle variazioni della situazione economica del nucleo familiare.

È fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto alla valutazione della situazione economica. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza l'applicazione di agevolazioni tariffarie o di precedenza, successivamente disciplinate dalla Giunta Comunale.

Art. 13 Verifica e controllo

L'Amministrazione comunale attua i controlli, diretti ed indiretti anche a campione per verificare la veridicità della situazione familiare, dei dati reddituali e patrimoniali, delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti ammessi alle prestazioni e richiedere ulteriore o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Tali accertamenti e controlli possono essere eseguiti nei confronti dell'utente, dei soggetti tenuti per legge agli alimenti e del loro nucleo familiare, da confrontarsi con i dati a disposizione del Ministero delle Finanze, dell'INPS, delle ambasciate e consolati, del Tribunale competente per territorio e materia o altro ente certificante.

Gli utenti vengono informati che, nell'ambito di tali controlli ed ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive e che potranno essere eseguiti accertamenti anche tramite la Polizia Municipale.

Nel caso di documentazioni e dichiarazioni incomplete, incoerenti o mendaci, saranno avviati procedimenti amministrativi e penali nei confronti del dichiarante che decadrà inoltre dagli eventuali benefici.

TITOLO III DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 14 Diritto all'informazione

Il Comune di Ancena riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

La Carta dei servizi, adottata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 328 del 8/11/2000, è lo strumento informativo di base a tutela delle situazioni giuridiche e dei diritti soggettivi riconosciuti.

Art. 15 Accesso agli atti

Ai sensi della L. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, l'Amministrazione Comunale garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità ed i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 16 Ricorsi

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al dirigente del servizio, che si pronuncia entro i successivi 30 giorni, dando tempestiva comunicazione all'interessato.

I provvedimenti definitivi potranno essere comunque impugnati presso i competenti organi di giurisdizione amministrativa.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 17 Norma Finale

Il presente Regolamento assume natura e contenuti di disciplina sostanzialmente quadro; costituisce pertanto fonte primaria rispetto ad ogni altra specifica disciplina in materia sociale del Comune ad esclusione delle norme statutarie.

I provvedimenti attuativi necessari conseguenti sono emanati dalla Giunta Comunale e dal Dirigente dei Servizi Sociali, ognuno per quanto di competenza.

Art. 18
Norme di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il presente regolamento è integrato dai regolamenti specifici dei singoli servizi.

Art. 19
Abrogazioni

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari e/o i provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicato.

Art. 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento che lo approva e si applica alle nuove prese in carico e alle nuove richieste dei casi già in carico. Per i casi già in carico a cui si erogano prestazioni valgono i provvedimenti già adottati fino all'esaurimento della prestazione che deve avvenire nel rispetto dei termini stabiliti al 2° comma dell'art.8.


SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE
13-7-2007



SERVIZIO SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI
IL DIRIGENTE
(Dott. Franco Pesaresi)

16-7-2007

SI ATTESTA CHE ¹⁰ NON OCCORRE PARERE DI RESOL
CONTABILE

IL RAGIONIERE CAPO
(Dott.ssa Patrizia Ruffini)





Titolo I *Finalità ed ambito di applicazione*
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Obiettivi
Art. 3 Destinatari
Art. 4 Interventi e prestazioni
Art. 5 Modalità di gestione dei servizi

Titolo II *Modalità di accesso ai servizi*
Art. 6 Procedimento per l'accesso
Art. 7 Procedimento istruttorio
Art. 8 Decisione
Art. 9 Decorrenza delle prestazioni
Art. 10 Liste di attesa
Art. 11 Compartecipazione al costo del servizio
Art. 12 Criteri per la determinazione della situazione economica del richiedente
Art. 13 Verifica e controllo

Titolo III *Diritti dei cittadini*
Art. 14 Diritto all'informazione
Art. 15 Accesso agli atti
Art. 16 Ricorsi

Titolo IV *Norme finali*
Art. 17 Norme finali
Art. 18 Norme di riferimento
Art. 19 Abrogazioni
Art. 20 Entrata in vigore

TITOLO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

Ai sensi della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e delle prestazioni socio - assistenziali.

Per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o economiche, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza sia mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona ed al nucleo familiare con eventuali misure economiche e sia attraverso la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Art. 2 Obiettivi

Gli interventi ed i servizi del Comune di Ancona perseguono le seguenti finalità:

- a. Prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono impedire alla persona lo sviluppo della propria personalità nell'ambito socio - familiare o generare situazioni di bisogno e di emarginazione;**
- b. Assicurare il diritto a tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;**
- c. Favorire l'autonomia, l'autosufficienza e pari opportunità di inserimento sociale delle persone anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio - assistenziali con quelli sanitari, scolastici e formativi;**
- d. Promuovere e sostenere le reti di solidarietà sociale nel territorio;**
- e. Favorire una politica a sostegno della famiglia, quale fondamentale primo polo sociale educativo e formativo.**

Art. 3 Destinatari

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi disciplinati dal presente regolamento i seguenti soggetti:

- i cittadini residenti nel territorio del Comune di Ancona.**
- i cittadini stranieri residenti ad Ancona, quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti asili politico ed i**

- rifugiati, presenti sul territorio comunale aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello stato con valido permesso di soggiorno;
- i minori stranieri non accompagnati;
 - i cittadini non residenti in Ancona ma residenti in Italia in situazione di bisogno assistenziale urgente e non differibile, previo accordo per l'accollo dei costi con i comuni di residenza o salvo rivalsa per i costi sostenuti nei confronti degli stessi comuni nei casi di estrema urgenza.

Fermo restando il principio della universalità, Per poter usufruire degli interventi e dei servizi previsti dal presente regolamento, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti - stato di bisogno - di cui al successivo comma, opportunamente differenziati e/o integrati, in sede applicativa, in relazione alle varie tipologie di interventi e di servizi, ma sempre nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano di zona adottato ai sensi della legge n. 328/2000.

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) Situazione economica familiare di povertà, che non dispone cioè di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione;
- b) Incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine psico - fisico, il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, accertata con opportuna valutazione sociale e/o sanitaria;
- c) Difficoltà di inserimento nella vita sociale (con particolare riguardo all'inserimento scolastico del minore) e nel mercato del lavoro o a rischio di emarginazione, accertata con opportuna valutazione sociale e/o sanitaria;
- d) Sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi o prestazioni socio - assistenziali.

Gli interventi ed i servizi di prevenzione e di promozione sociale non richiedono la verifica dello stato di bisogno degli eventuali beneficiari.

Art. 4

Interventi e Prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio di pari dignità sociale, il Comune di Ancona può attivare:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per correggere i vari fenomeni di potenziale devianza minorile (tra cui il crescente disagio con abbandono scolastico) e per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, conoscitiva, educativa, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto utilizzando tutte le risorse informative comunali e del territorio;

l) promozione di interventi per favorire la diffusione tra la popolazione di una cultura basata sull'educazione civica e sull'uso appropriato dei servizi socio-sanitari.

Il comune, con le norme attuative sui singoli interventi e servizi, privilegia quelli che possono favorire la permanenza a domicilio dei beneficiari con particolare riferimento ai non autosufficienti.

Art. 5

Modalità di gestione dei servizi

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri soggetti pubblici e privati accreditati; si promuove inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste nelle vigenti normative.

TITOLO II MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 6
Procedimento per l'accesso

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi ed ai servizi di cui al presente regolamento deve essere, di norma, attivato dall'interessato o da un suo delegato, tutore, o curatore, ma può avvenire anche attraverso:

- richiesta di familiari o parenti;
- segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
- segnalazione di altre istituzioni, soggetti privati, associazioni di volontariato;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

È comunque possibile attivare d'ufficio un procedimento, se ritenuto a tutela del soggetto interessato. Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato prevista per l'accesso alle singole prestazioni. Tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autocertificazione.

I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.

Qualora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza e/o incompletezza nella documentazione, gli uffici ne danno comunicazione all'interessato che può fornire le necessarie giustificazioni ed integrazioni. Se la dichiarazione risulta mendace, si procederà con la segnalazione agli organi competenti ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196 del 30/6/2003).

Art. 7
Procedimento istruttorio

La domanda, regolarmente protocollata, deve essere corredata di tutta la documentazione prevista. La domanda viene istruita in ordine cronologico dall'ufficio competente.

La eventuale documentazione mancante deve essere richiesta dal responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla data della domanda, e l'utente ha a disposizione 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per produrla. Trascorsi i 30 giorni senza aver prodotto la documentazione la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

L'unità operativa competente per materia, provvede all'istruttoria della pratica, effettua eventuali visite domiciliari, provvede ad integrare la documentazione con ulteriori notizie fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici e definisce la proposta di intervento, tenendo conto della presenza o meno di un rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria, il progetto si avvale anche di valutazioni delle diverse professionalità presenti negli altri servizi interessati, allo scopo di inquadrare in modo completo la situazione di bisogno del richiedente.

Nella formulazione della proposta di intervento, nonché nella definizione della misura e del costo dello

stesso, si tiene conto della presenza di una rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Il dirigente del servizio o suo delegato valuta e convalida la proposta che diventa così esecutiva.

La pratica approvata viene trasmessa agli uffici amministrativi di competenza per la formalizzazione della decisione e per l'erogazione dell'intervento.

Le prestazioni urgenti, al fine di garantire la tempestività dell'intervento, non seguono le procedure definite nel presente articolo.

Art. 8 **Decisione**

La decisione, da assumere entro 30 giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:

- In caso di accoglimento: l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;
- In caso di non accoglimento: la motivazione della negazione.

La durata dell'intervento non può superare i 12 mesi. Per ogni nuovo intervento occorre attivare un nuovo procedimento.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati.

Contro le decisioni adottate, il cittadino può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione della stessa.

Nel caso di non accettazione dell'intervento da parte del richiedente, questo è tenuto a firmare la rinuncia. Nel caso in cui il richiedente non accetti l'intervento proposto e non intenda firmare la rinuncia lo stesso decade dal diritto alla prestazioni decorsi 10 giorni da quando gli viene formalmente richiesta la rinuncia alla prestazione.

Art. 9 **Decorrenza delle prestazioni**

Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi, salvo la decorrenza immediata in caso di urgenza - debitamente valutata e documentata dal servizio sociale o su segnalazione delle forze dell'ordine o degli organi giudiziari - ove ricorrano gravi stati di bisogno, abbandono o pericolo. L'Amministrazione Comunale adotta inoltre provvedimenti urgenti a favore di minori nei casi indicati dall'art. 403 C.C.

Art. 10 **Liste di attesa**

Le richieste accettate dal Comune per gli interventi ed i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti, vengono collocate in lista di attesa.

Viene considerato criterio di priorità per l'erogazione dei predetti interventi e servizi, la sussistenza di più d'uno degli elementi determinanti le condizioni previste per la fruizione degli interventi ed elencati

al precedente art. 3 ed accertati in seguito ad opportuna valutazione sociale e/o sanitaria.
Allo scopo di far fronte ai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza e quelle di urgenza rispetto alle ordinarie, quando siano accertate e documentate.
Per situazioni di *emergenza* si intendono i casi di bisogno di persone sole, gravemente non autosufficienti e prive di rete familiare di sostegno.
Per situazioni di *urgenza* si intendono i casi in cui l'aggravamento dello stato dell'utente in carico comporti la necessità di passaggio ad un servizio di maggiore intensità assistenziale.
Le liste di attesa devono essere rese pubbliche e consultabili presso ciascun servizio nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196 del 30.06.2003).

Art. 11 **Compartecipazione al costo del servizio**

Gli utenti del servizio ed i soggetti tenuti per legge agli alimenti sono chiamati a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune, salvo che non si tratti di servizi gratuiti. Eventuali deroghe relative a singoli servizi sono stabilite con deliberazione della Giunta Municipale.
Per l'accoglimento della domanda di assistenza, nel caso in cui emerga la necessità di coinvolgere i soggetti obbligati agli alimenti, questi sono preliminarmente convocati, ove possibile, per accertare un loro interessamento al progetto assistenziale e, avendone i mezzi, per far fronte alle esigenze economiche del destinatario del servizio, informati dell'obbligo alimentare, della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto di impegno predisposto dal Servizio o il rifiuto ad assolvere tale impegno.
Il Comune concede l'eventuale intervento economico integrativo, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel caso in cui l'ISEE sia inferiore alla soglia indicata nel regolamento di ciascun servizio.
Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, dopo un attento esame degli uffici competenti, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento. In particolare, nel caso in cui l'utente sia indigente e i soggetti tenuti agli alimenti in tutto o in parte capaci di contribuire al pagamento della retta di ricovero, il Comune può richiedere la nomina, alla competente autorità giudiziaria, di un tutore o un curatore che provveda a rendere operativi i meccanismi giuridici per il rispetto dell'obbligo alimentare nei confronti dell'utente. A tal fine, l'Amministrazione si riserva di avvalersi delle procedure di recupero crediti previste dalla legge nei confronti dell'utente, dei suoi eredi e dei soggetti tenuti per legge agli alimenti.
Ove sia necessario ed urgente inserire presso strutture un cittadino privo di mezzi, esso viene ugualmente disposto dal Comune che si attiva, in via surrogatoria, riservandosi, nei confronti dei parenti obbligati capaci di ottemperare l'obbligo alimentare ma che si astengano, ogni possibile procedura legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 12 **Criteri per la determinazione della situazione economica del richiedente**

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento tiene conto di tutti i redditi e i contributi ottenuti di chi richiede la prestazione sociale agevolata.
La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare come definito dal D.Lgs.109/1998 e successive modifiche ed integrazioni) ed è basata sull'ISEE. L'amministrazione comunale può valutare

ulteriori elementi economici rilevanti, anche se non soggetti a denuncia ai fini fiscali e/o non considerati nel calcolo dell'ISEE (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni, Inail, ecc.), nonché gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (L. 431/98 - affitto, L.R. 30/98 - famiglia, libri di testo, borse di studio ecc.).

Il reddito complessivo del richiedente la prestazione deve riferirsi all'anno dell'ultima dichiarazione IRPEF prevista dalla legislazione vigente.

Per gli interventi rivolti a soggetti con handicap grave ai sensi della legge 104/92 e ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalle ASL, vale il principio di esclusione della facoltà degli enti erogatori di richiedere ai parenti il pagamento e dunque la contribuzione al costo del servizio deve essere stabilita sul solo reddito dell'utente richiedente la prestazione, come specificato dal d.l.s. 130/2000.

La Giunta provvede con appositi atti ad individuare gli ulteriori fattori economici e la loro incidenza ai fini dell'erogazione di servizi e prestazioni.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità temporali applicative per la valutazione delle variazioni della situazione economica del nucleo familiare.

È fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto alla valutazione della situazione economica. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza l'applicazione di agevolazioni tariffarie o di precedenza, successivamente disciplinate dalla Giunta Comunale.

Art. 13

Verifica e controllo

L'Amministrazione comunale attua i controlli, diretti ed indiretti anche a campione per verificare la veridicità della situazione familiare, dei dati reddituali e patrimoniali, delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti ammessi alle prestazioni e richiedere ulteriore o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Tali accertamenti e controlli possono essere eseguiti nei confronti dell'utente, dei soggetti tenuti per legge agli alimenti e del loro nucleo familiare, da confrontarsi con i dati a disposizione del Ministero delle Finanze, dell'INPS, delle ambasciate e consolati, del Tribunale competente per territorio e materia o altro ente certificante.

Gli utenti vengono informati che, nell'ambito di tali controlli ed ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive e che potranno essere eseguiti accertamenti anche tramite la Polizia Municipale.

Nel caso di documentazioni e dichiarazioni incomplete, incoerenti o mendaci, saranno avviati procedimenti amministrativi e penali nei confronti del dichiarante che decadrà inoltre dagli eventuali benefici.

TITOLO III DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 14 Diritto all'informazione

Il Comune di Ancona riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

La Carta dei servizi, adottata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 328 del 8/11/2000, è lo strumento informativo di base a tutela delle situazioni giuridiche e dei diritti soggettivi riconosciuti.

Art. 15 Accesso agli atti

Ai sensi della L. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, l'Amministrazione Comunale garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità ed i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 16 Ricorsi

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al dirigente del servizio, che si pronuncia entro i successivi 30 giorni, dando tempestiva comunicazione all'interessato.

I provvedimenti definitivi potranno essere comunque impugnati presso i competenti organi di giurisdizione amministrativa.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 17 Norma Finale

Il presente Regolamento assume natura e contenuti di disciplina sostanzialmente quadro; costituisce pertanto fonte primaria rispetto ad ogni altra specifica disciplina in materia sociale del Comune ad esclusione delle norme statutarie.

I provvedimenti attuativi necessari conseguenti sono emanati dalla Giunta Comunale e dal Dirigente dei Servizi Sociali, ognuno per quanto di competenza.

Art. 18
Norme di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il presente regolamento è integrato dai regolamenti specifici dei singoli servizi.

Art. 19
Abrogazioni

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme regolamentari e/o i provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicato.

Art. 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento che lo approva e si applica alle nuove prese in carico e alle nuove richieste dei casi già in carico. Per i casi già in carico a cui si erogano prestazioni valgono i provvedimenti già adottati fino all'esaurimento della prestazione che deve avvenire nel rispetto dei termini stabiliti al 2° comma dell'art.8.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FRISOLI GIUSEPPE

Il Segretario Generale
F.to RAMADU' MARIANI LORENZO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

3 OTT 2007

Il Responsabile U.O. Consiglio
(F.to Lolita Rosolani)

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ancona, 15 OTT 2007

~~Il Responsabile U.O. Consiglio~~
~~(Lolita Rosolani)~~

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Carla Corò)

Il presente atto è divenuto esecutivo il 14 OTT 2007
ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

- essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA | <input type="checkbox"/> U.O. COMUNICAZIONE - URP - CENTRALINO |
| <input type="checkbox"/> SERVIZIO FINANZE | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> SERVIZIO SERVIZI SOCIALI | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> UO CONSIGLIO | <input type="checkbox"/> |

